



# COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA TECNICA – SISMA

**N.16 del Reg. Data 20-03-020**

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO AGILE TEMPORANEO (SMART WORKING) AI DIPENDENTI AREA TECNICA SISMA**

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di marzo, nel proprio ufficio nella sede comunale,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2020 recante “Riorganizzazione area tecnica – provvedimenti”, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a una revisione dell’area tecnica mediante scissione della stessa in due aree, “Sisma” e “Urbanistica e LL.PP.”, con distribuzione delle competenze funzionali come segue:

- Area Tecnica “Sisma” con assegnazione dei servizi: lavori pubblici inerenti al sisma, ricostruzione pubblica post sisma, opere provvisionali;
- Area Tecnica “Urbanistica e LL.PP.” con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici, urbanistica, edilizia pubblica e privata (comprese le pratiche relative al sisma), contributi autonoma sistemazione, ambiente, SUAP, Cimiteri, demanio, manutenzione e patrimonio;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 02/03/2020 col quale la sottoscritta è stato nominata Responsabile dell’Area Tecnica Sisma;

PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTE inoltre:

- la Circolare n. 1 del 04/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione, concernente le misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la Direttiva n. 2 del 12/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione, contenente indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO il Decreto Legge 17/03/2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che all'art. 87 recita:

*“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su*

*proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

*a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*

*b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

*2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*

*3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”;*

VISTI E RICHIAMATI, inoltre:

- Legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 14 “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”
- Legge 23 maggio 2017, n. 81;

DATO ATTO che con nota n. 2986 del 12/03/2020 avente ad oggetto “Emergenza Coronavirus (Covid-19) – DISPOSIZIONI” il Sindaco ha disposto, tra le altre, la turnazione del personale interno ed esterno a discrezione dei Responsabili dei servizi attraverso l'uso di ferie pregresse e non, garantendo comunque i servizi di competenza;

VISTE le richieste di attivazione del lavoro agile pervenute da parte dei dipendenti dell'Area Sisma di seguito elencati:

- Ing. R. P. – prot. 3225 del 17/03/2020;
- Rag. F. G. – prot. 3222 del 17/03/2020;

DATO ATTO che con nota prot. 3237 del 18/03/2020 i Responsabili dell'Area Tecnica Urbanistica e LL.PP. e dell'Area Tecnica Sisma hanno comunicato al Sindaco, all'Assessore competente e a tutta la Giunta Comunale la volontà dei propri dipendenti di avvalersi della modalità di lavoro agile;

VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 22 del 18/03/2020 “ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA, FINALIZZATA AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI “INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA” DEI DIPENDENTI COMUNALI”, con la quale il Sindaco del Comune di San Ginesio ha individuato le attività indifferibili da rendere in presenza e le modalità del loro svolgimento da parte dei dipendenti comunali, finalizzate a ridurre il più possibile la presenza lavorativa in sede per ciascun settore, tenendo conto delle istanze di lavoro agile e della richiesta di fruizione delle ferie residue da precedenti annualità;

RITENUTO che, nell'eccezionale situazione emergenziale in cui l'intera nazione si è venuta a trovare a causa del contagio da COVID-19, sia doveroso procedere urgentemente all'adozione di forme di lavoro agile (smart working), al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori limitandone la presenza all'interno degli uffici comunali e di evitare il loro spostamento, e pertanto è necessario e opportuno attivare e concedere tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ai dipendenti che ne hanno fatto richiesta, almeno fino alla data del 03/04/2020;

RILEVATO altresì che le forme anche semplificate di lavoro a distanza garantiscono altresì la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale, con particolare riferimento alle accresciute necessità familiari legate alla sospensione dei servizi scolastici ed educativi su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che:

- attraverso l'organizzazione del personale sarà comunque garantita l'apertura degli uffici pubblici per lo svolgimento dell'attività amministrativa circa il presidio, le interlocuzioni con gli Enti competenti, il coordinamento delle operazioni istituzionali, il corretto andamento dell'istituzione e delle sue iniziative;
- è stato stilato un programma di lavoro giornaliero che prevede la presenza di 1 dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili indicate nell'Ordinanza Sindacale n. 22 del 18/03/2020;
- i dipendenti in servizio continuano a timbrare le presenze con le consuete modalità, i debiti orari che si maturano in virtù del presente atto e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria;
- l'attività svolta in lavoro agile sarà alternata comunque alla concessione di ferie residue quale criterio prioritario per garantire la permanenza a casa dei dipendenti;
- i dipendenti autorizzati a svolgere lavoro agile potranno avvalersi di propri strumenti informatici, garantendo comunque livelli adeguati di sicurezza e protezione della rete;
- i dipendenti autorizzati a svolgere lavoro agile dovranno comunicare la sede temporanea di lavoro al proprio Responsabile, prendere visione e rendere firmata l'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, c. 1, l. 81/2017, allegata all'Ordinanza Sindacale n. 22 del 18/03/2020;

DATO ATTO che il monitoraggio dell'attività svolta da ciascun dipendente autorizzato a svolgere lavoro agile avverrà mediante acquisizione da parte degli stessi di un'autocertificazione giornaliera resa sul modello allegato all'Ordinanza Sindacale n. 22 del 18/03/2020;

CHIARITO che le disposizioni del presente provvedimento potranno essere integrate, modificate o revocate sulla base dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto;

Per tutto quanto espresso in premessa;

#### DETERMINA

- 1) DI CONSIDERARE le premesse quali parte e integrante del presente provvedimento;
- 2) DI AUTORIZZARE l'attivazione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in smart working da parte dei seguenti dipendenti dell'Area Tecnica Sisma che ne hanno fatto istanza, fino al 03/04/2020:

- Ing. R. P. – prot. 3225 del 17/03/2020;
- Rag. F. G. – prot. 3222 del 17/03/2020;

3) DI DARE ATTO che:

- attraverso l'organizzazione del personale sarà comunque garantita l'apertura degli uffici pubblici per lo svolgimento dell'attività amministrativa circa il presidio, le interlocuzioni con gli Enti competenti, il coordinamento delle operazioni istituzionali, il corretto andamento dell'istituzione e delle sue iniziative;
- è stato stilato un programma di lavoro giornaliero che prevede la presenza di 1 dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili indicate nell'Ordinanza Sindacale n. 22 del 18/03/2020;
- i dipendenti in servizio continuano a timbrare le presenze con le consuete modalità, i debiti orari che si maturano in virtù del presente atto e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria;
- l'attività svolta in lavoro agile sarà alternata comunque alla concessione di ferie residue quale criterio prioritario per garantire la permanenza a casa dei dipendenti;
- i dipendenti autorizzati a svolgere lavoro agile potranno avvalersi di propri strumenti informatici, garantendo comunque livelli adeguati di sicurezza e protezione della rete;
- i dipendenti autorizzati a svolgere lavoro agile dovranno comunicare la sede temporanea di lavoro al proprio Responsabile, prendere visione e rendere firmata l'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, c. 1, l. 81/2017, allegata all'Ordinanza Sindacale n. 22 del 18/03/2020;

4) DI DARE ATTO che le disposizioni del presente provvedimento potranno essere integrate, modificate o revocate sulla base dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto;

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai dipendenti sopra elencati;

6) CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, pertanto sarà pubblicata sull'Albo Pretorio online sul sito istituzionale dell'ente per 15 giorni consecutivi.

---

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

f.to -----

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Scopece Cinzia

---

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 25-03-2020

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

f.to Scopece Cinzia

---

Per copia conforme all'originale.

Lì 25-03-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Scopece Cinzia

---